



BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER LA MOBILITÀ INDIVIDUALE A FINI DI TRAINEESHIP, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS +, PER L'ANNO ACCADEMICO 2024/2025 (CUP B61B24000140006)

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente bando rientra nella programmazione Erasmus+ 2021/2027, normata dal Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 e dalla Guida al programma Erasmus+ 2021-2027 reperibile al seguente link: [Erasmus+ Programme Guide - Erasmus+ \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/e0000000-1200-11eb-8100-01aa75fed7cd_en.pdf).
2. Le attività di mobilità di cui al presente bando sono finalizzate ad offrire allo studente l'opportunità di arricchire il proprio curriculum formativo e professionale attraverso un'esperienza lavorativa all'estero, di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante, nonché di approfondire le proprie conoscenze linguistiche.
3. Il tirocinio svolto nell'ambito del programma Erasmus+ può configurarsi come tirocinio curricolare con attribuzione di crediti formativi universitari (CFU), ove previsto dal regolamento didattico del corso di studio di iscrizione, oppure come tirocinio curricolare senza attribuzione di CFU o, limitatamente ai laureati, come tirocinio extracurricolare. Il periodo di mobilità non può sovrapporsi con la partecipazione ad altre iniziative di mobilità internazionale.
4. L'attività di mobilità deve essere svolta in un Paese aderente al programma Erasmus+ o in un Paese terzo associato o non associato al Programma e precisamente:
 - in uno degli Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), denominati *Programme countries*;
 - in uno dei Paesi terzi associati al Programma: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia), denominati *Programme countries*;
 - in uno dei Paesi terzi non associati al Programma (Regioni 1-14) indicati nell'allegato A, parte integrante del presente bando, denominati *Partner countries*.
5. **Sono eleggibili** come sedi di tirocinio Erasmus+ all'estero:
 - qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione;
 - un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione, una ONG;
 - un organismo per l'orientamento professionale;

- un istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al Programma o di un Paese Partner.

Sono eleggibili, inoltre, per il tirocinio Erasmus+, anche le rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza del candidato e presenti nel Paese ospitante (Ambasciate, Consolati...) e le rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti italiani di cultura, le scuole, le Camere di Commercio italiane all'estero, a patto che venga garantito il principio di transnazionalità (per cui il tirocinante acquisisce un know-how diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese).

Non sono eleggibili come sedi di tirocinio le seguenti strutture:

- istituzioni e altri organismi dell'Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte dei Conti europea nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (la lista completa è disponibile alla pagina [Profili delle istituzioni e degli organi dell'UE | Unione europea \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/eu-ropa/education/erasmus/erasmus-profiles));
- le organizzazioni che gestiscono programmi dell'Unione Europea, come le agenzie nazionali Erasmus+, al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti.

Nei casi dubbi spetta, comunque, all'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire la valutazione finale sull'eleggibilità dell'organizzazione e/o impresa.

- Lo svolgimento della mobilità è regolato dal *Learning Agreement for Traineeship*, il documento ufficiale contenente il programma formativo di tirocinio che verrà svolto nel corso della mobilità che, prima della partenza, deve essere sottoscritto dallo studente, dal docente referente dell'Università di appartenenza e dal referente dell'ente ospitante. Per quanto concerne l'Ateneo valdostano, l'approvazione delle attività formative proposte nel *Learning Agreement for Traineeship* compete al docente referente della mobilità internazionale di ogni corso di studio.
- Qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse viaggi nella località di destinazione o qualora l'Ateneo, sentite le parti coinvolte, considerasse non sicuri la partenza e/o la permanenza degli studenti in mobilità nel Paese di destinazione, il periodo di mobilità potrà essere sospeso, modificato, interrotto o annullato. Gli studenti sono invitati a valutare attentamente i rischi connessi al periodo di mobilità all'estero e a prendere visione delle misure di sicurezza adottate dal Paese di destinazione.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

- Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2024/2025, ad un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta e gli studenti laureandi presso l'Università che prevedono di conseguire il titolo successivamente alla procedura di candidatura e selezione, per lo svolgimento di mobilità a fini di traineeship e per l'assegnazione di contributi finanziari a sostegno delle mobilità.
- Oltre ai requisiti di cui al comma 1, i candidati devono essere in possesso di un'adequata conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua necessaria per il proficuo svolgimento del tirocinio; ai fini della formazione delle graduatorie verranno valutati, a titolo esemplificativo:
 - il superamento di esami universitari nella lingua di svolgimento del tirocinio;
 - il possesso di certificazione linguistica internazionale (FIRST, TOELF, DELF/DALF...);

- altra documentazione idonea a dimostrare la competenza linguistica (Esabac, *Transcript of Records* relativo a periodi di studio già svolti all'estero, superamento del test OLS – *Online Language Support* ospitato dalla piattaforma Eu Academy...);
 - eventuali esperienze professionali o di volontariato all'estero indicate nel curriculum vitae da allegare alla candidatura.
3. Non possono presentare domanda gli studenti che beneficeranno, nello stesso periodo, di borse di studio o finanziamenti a valere su altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea per la medesima attività.
 4. Possono presentare domanda anche i candidati che hanno già usufruito in passato di una borsa di mobilità Erasmus+, purché non si superino i 12 mesi di mobilità per ciascun ciclo di studio e i 24 mesi per le lauree magistrali a ciclo unico, sommando Erasmus+ per studio ed Erasmus+ per traineeship. Ai fini del conteggio delle 12/24 mensilità devono essere considerati anche i mesi di tirocinio svolti “senza borsa” ma con lo status Erasmus. Eventuali periodi di mobilità Erasmus+ svolti in modalità virtuale dall'Italia, invece, **non saranno conteggiati** ai fini del calcolo delle mensilità massime per ciclo di studi. È responsabilità di ogni studente verificare il numero di mensilità Erasmus ancora disponibili per il ciclo di studi di riferimento, ai fini della candidatura al presente bando. In caso di falsa dichiarazione, la mobilità sarà annullata e i contributi erogati dovranno essere restituiti. A tal proposito si richiamano inoltre le responsabilità penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci (Codice penale e leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000).
 5. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Per tutta la durata del tirocinio all'estero, gli studenti, ad eccezione di coloro che partiranno da neolaureati, saranno a tutti gli effetti iscritti presso l'Università e, pertanto, dovranno continuare a corrispondere le tasse per l'anno accademico relativo al periodo di mobilità e rispettare le scadenze e gli adempimenti amministrativi indicati dagli uffici dell'Ateneo. Gli studenti di nazionalità non comunitaria o di nazionalità comunitaria non Schengen sono invitati a reperire con largo anticipo le informazioni e la documentazione utile per ottenere il permesso di soggiorno o il visto necessario per recarsi nel Paese di destinazione della mobilità; si consiglia, a tale riguardo, di consultare il [Portale Europeo per l'immigrazione](#) e le Rappresentanze Diplomatiche del proprio Paese dislocate nel Paese europeo e Extra europeo di destinazione. I costi per il rilascio di tali documenti richiesto per alcune destinazioni sono a carico dello studente.
 6. Non possono partecipare al presente bando gli studenti iscritti all'Ateneo nell'ambito di programmi di mobilità in ingresso finalizzati al conseguimento del doppio diploma; i predetti studenti possono candidarsi al bando di mobilità Erasmus+ for traineeship emanato dall'Università di provenienza.

ART. 3 – CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ

1. Per l'anno accademico 2024/2025, sono previsti un finanziamento pari a € 100.000,00 per l'assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ for traineeship per tirocini svolti presso uno dei Paesi *Programme countries* e un finanziamento pari a € 23.100,00 per tirocini svolti in uno dei Paesi *Partner countries*. Saranno, pertanto, predisposte due graduatorie (graduatoria A e graduatoria B) in base alla scelta del Paese di destinazione.

2. Saranno finanziate, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, al massimo 6 mensilità per ciascuno studente, fatta salva la possibilità di erogare contributi relativi alle ulteriori mensilità richieste dallo studente, entro la conclusione del periodo di mobilità, in caso di assegnazione di fondi aggiuntivi da parte dell’Agenzia Nazionale Indire per la medesima attività o in caso di eventuali economie di spesa sul progetto Erasmus+ Call 2024.
3. Per l’anno accademico 2024/2025, è previsto un ulteriore finanziamento di importo complessivo pari a € 15.000,00 per l’assegnazione di un **contributo unitario di viaggio** per tirocini svolti in uno dei Paesi Terzi non associati al programma (Regioni da 1 a 12) che verrà assegnato fino ad esaurimento dei fondi disponibili in base all’ordine cronologico di attivazione del tirocinio. In caso di attivazione del tirocinio nella stessa data prevarrà il candidato con la posizione più elevata nella graduatoria *Partner Countries* di cui al successivo art.6.
4. Le graduatorie di cui al presente bando rimarranno valide anche per l’assegnazione di ulteriori mensilità attribuite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per tutto l’anno accademico 2024/2025.
5. La Commissione Europea ha stabilito che l’importo mensile della borsa di mobilità for traineeship sia modulato in base al costo del Paese di destinazione, come di seguito riportato:

Paese di destinazione	Contributo mensile
<p style="text-align: center;">GRUPPO 1 (costo della vita alto)</p> <p>Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia</p> <p>Paesi terzi non associati al programma della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano</p> <p>Paesi Terzi non associati al programma della Regione 14: Isole di Fær Øer, Svizzera, Regno Unito</p>	€ 500,00
<p style="text-align: center;">GRUPPO 2 (costo della vita medio)</p> <p>Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna</p>	€ 450,00
<p style="text-align: center;">GRUPPO 3 (costo della vita basso)</p> <p>Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria</p>	€ 450,00
Paesi terzi non associati al programma (Extra UE) delle Regioni da 1 a 12	€ 700,00

L’ammontare della borsa di mobilità è determinato moltiplicando l’effettiva durata (espressa in mesi) della mobilità per l’importo mensile relativo al Paese di destinazione e considerando i mesi pari a 30 giorni, indipendentemente dalla loro

durata. Per i periodi inferiori al mese, il contributo è calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 dell'importo mensile.

6. Prima della partenza, lo studente in posizione utile in graduatoria stipula apposito accordo finanziario con l'Università che disciplina le modalità di erogazione del contributo comunitario che prevedono, di norma, l'erogazione di un acconto durante il periodo di mobilità ed il saldo eventualmente spettante a conclusione degli adempimenti previsti all'art. 11.
7. La borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship non è finalizzata alla copertura dell'intero costo del periodo di tirocinio all'estero, ma è destinata a compensare, almeno in parte, le spese supplementari sostenute per la mobilità, in particolare per il viaggio e il soggiorno.
8. Eventuali integrazioni all'importo della borsa di mobilità Erasmus+ for traineeship potranno essere disposte in funzione del finanziamento che il Ministero dell'Università e della Ricerca destina all'Ateneo per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti. Tale contributo finanziario, erogabile fino ad un massimo di 120 giorni (4 mesi di tirocinio), è subordinato al possesso di specifici requisiti economici (valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità inferiore a euro 40.000,00) e di carriera (iscrizione entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno). A tal fine agli studenti interessati sarà richiesto di autodichiarare all'Ateneo il valore dell'ISEE 2024 per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità, qualora non l'abbiano già reso disponibile all'Ateneo ai fini del ricalcolo della seconda e terza rata delle tasse universitarie per l'a.a. 2024/2025, con una delle modalità di seguito indicate:
 - inserendo il dato nell'apposita sezione del form online da utilizzare per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
 - inviando una mail con l'indicazione del dato all'indirizzo mobilita@univda.it **entro il 28 novembre 2024.**

Sarà richiesta la restituzione dell'importo relativo all'integrazione con fondi ministeriali qualora lo studente non riesca a conseguire almeno 1 CFU riconoscibile nella carriera presso l'Università durante la mobilità a fini di traineeship.

Gli importi delle eventuali integrazioni verranno erogati sulla base degli scaglioni riportati nella tabella sottostante:

ISEE (euro)	Importo mensile per integrazione borsa di studio per tirocini svolti nei Paesi <i>Programme countries</i>	Importo mensile per integrazione borsa di studio per tirocini svolti nei Paesi <i>Partner countries</i>
ISEE ≤ 13.000,00	€ 400,00	€ 500,00
13.000,00 < ISEE ≤ 21.000,00	€ 350,00	€ 450,00
21.000,00 < ISEE ≤ 26.000,00	€ 300,00	€ 400,00
26.000,00 < ISEE ≤ 30.000,00	€ 250,00	€ 350,00
30.000,00 < ISEE ≤ 40.000,00	€ 200,00	€ 350,00
ISEE > 40.000,00	0	0

9. È previsto un **contributo unitario di viaggio**, come indicato nella tabella qui di seguito riportata, per gli studenti che svolgeranno il tirocinio in Paesi Terzi non associati al programma (Regioni da 1 a 12) calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce chilometriche di distanza; per “fascia chilometrica” si intende la distanza tra il luogo di origine e il luogo di destinazione dove si svolge l’attività, mentre per importo del contributo unitario si intende la copertura del contributo del viaggio, sia verso che dal luogo di destinazione. Il contributo varia a seconda della tipologia di viaggio scelta dallo studente (viaggio ecologico e viaggio non ecologico):

Distanze di viaggio	Importo contributo unitario di viaggio ecologico *	Importo contributo unitario di viaggio non ecologico
10 – 99 km	56 EUR	28 EUR
100 – 499 km	285 EUR	211 EUR
500 – 1 999 km	417 EUR	309 EUR
2 000 – 2 999 km	535 EUR	395 EUR
3 000 – 3 999 km	785 EUR	580 EUR
4 000 – 7 999 km	1 188 EUR	1 188 EUR
8 000 km o più	1.735 EUR	1.735 EUR

* i contributi unitari di viaggio per l'utilizzo di mezzi di trasporto ecologici (viaggio green) sono ammissibili se detti mezzi sono stati impiegati per la maggior parte del viaggio di andata e ritorno (in termini di distanza percorsa).

Si specifica che la durata del viaggio non sarà presa in considerazione ai fini del calcolo della durata minima ammissibile della mobilità.

Al fine di stabilire la fascia chilometrica applicabile, lo studente deve indicare al termine della mobilità, con le modalità che saranno comunicate dall’Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, la distanza di un viaggio di sola andata utilizzando il calcolatore delle distanze online messo a disposizione dalla Commissione Europea disponibile al seguente link: [Distance Calculator - Erasmus+ \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/erasmus-plus/en/erasmus-calculator) e se ha effettuato un viaggio ecologico o non ecologico.

Lo studente che opta per il viaggio ecologico (viaggio green) deve produrre anche un’autocertificazione sottoscritta ove viene indicato di aver utilizzato mezzi sostenibili per i viaggi di inizio e/o fine mobilità verso e dalla sede ospitante e nella quale si impegna, qualora richiesto dall’Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, a fornire la prova del viaggio stesso (es. biglietti di trasporto).

Non saranno ammissibili i viaggi effettuati durante lo svolgimento del periodo di mobilità.

Il contributo per il viaggio è corrisposto solo se l’attività è stata effettivamente realizzata.

10. Gli studenti che percepiranno, per la medesima attività, una borsa finanziata dall’Ateneo nell’ambito dei programmi di studio finalizzati al conseguimento di un doppio diploma di laurea/laurea magistrale non possono usufruire della borsa di cui al presente bando.

ART. 4 – DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. I tirocini devono avere una durata minima di 2 mesi e massima di 12 mesi.
2. Il periodo di mobilità dovrà essere continuativo, nel periodo **01 febbraio 2025 – 28 febbraio 2026**, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 4, del Regolamento tirocini, pubblicato sul sito internet di Ateneo al seguente link: Regolamento tirocini di Ateneo.. Le date di avvio e di conclusione del tirocinio devono essere preventivamente concordate con l'azienda ospitante e con l'Università. Gli studenti devono concludere il tirocinio all'estero prima del conseguimento del titolo di studio e i laureandi devono concludere il tirocinio entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea e comunque non oltre il 28 febbraio 2026. La mobilità per tirocinio per i neolaureati concorre ai 12 mesi di mobilità possibili nel corso del loro ultimo ciclo di studio.
3. I tirocini extracurricolari (tirocini svolti da neolaureati) possono essere attivati nei Paesi *Programme countries* e *Partner countries*; è onere dello studente verificare prima dell'attivazione la normativa del Paese ospitante.
4. Il Programma Erasmus+ prevede che lo studente possa svolgere un periodo di tirocinio, secondo le seguenti modalità:
 - in presenza all'estero (*physical mobility*) presso l'Istituto ospitante. Nel caso in cui lo studente svolga attività didattica a distanza e sia fisicamente nel Paese ospitante, la mobilità sarà considerata comunque come mobilità fisica.
 - in modalità mista (*blended mobility*): svolta in parte fisicamente all'estero e in parte in modalità virtuale dall'Italia, al fine di agevolare gli studenti che, per ragioni personali, accademiche o di salute, non abbiano la possibilità di recarsi all'estero per lunghi periodi. La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima di almeno 2 (due) mesi ed essere integrata da un periodo di attività a distanza (prima o dopo la mobilità fisica, senza sovrapposizione).

Per il periodo di mobilità virtuale svolta dall'Italia non sarà riconosciuto alcun contributo finanziario.

5. È possibile svolgere tirocini che sviluppino, negli studenti di tutte le discipline, competenze digitali attraverso l'esperienza diretta all'interno degli enti ospitanti. I tirocini saranno considerati tirocini in competenze digitali (*Digital Skills*) quando il tirocinante svolgerà una o più delle seguenti attività:
 - marketing digitale (ad esempio, gestione dei social media, analisi web);
 - disegno digitale grafico, meccanico o architettonico;
 - sviluppo di applicazioni, software, script o siti web;
 - installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT;
 - sicurezza informatica;
 - analisi, estrapolazione e visualizzazione dei dati;
 - programmazione e formazione di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.Non rientrano in questa categoria l'assistenza generica alla clientela, l'evasione degli ordini, le mansioni di inserimento dati nei data base aziendali e le generiche attività di ufficio. Per facilitare la ricerca delle sedi idonee per lo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di *Digital Skills*, la Commissione Europea ha invitato le imprese europee interessate a pubblicare le offerte sulle piattaforme *Drop'pin* o *ErasmusIntern*; per gli studenti, resta ferma la possibilità di individuare autonomamente altre sedi, a condizione che le attività previste nei tirocini coincidano con quelle sopra indicate.

ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Gli studenti devono effettuare la candidatura esclusivamente tramite la compilazione del *Form* online disponibile al seguente [link](#), **entro le ore 16.00 del 28 novembre 2024**.
2. Si precisa che durante la compilazione del form online verrà richiesto di allegare obbligatoriamente il curriculum vitae, redatto possibilmente in formato europeo (scaricabile, ad esempio, dal sito [Home | Europass](#)) e in italiano.
Nella candidatura è necessario indicare se si effettuerà il tirocinio in Paesi aderenti al Programma Erasmus+ (Programme countries) e/o in Paesi terzi non associati al Programma (Partner countries).
3. L'Ateneo provvederà ad inviare all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del mittente, entro tre giorni lavorativi, la conferma della ricezione della candidatura e indicherà i riferimenti della relativa protocollazione, ai fini dell'individuazione del candidato nelle graduatorie di cui all'art. 6.
4. Il form online di candidatura può essere compilato una sola volta per studente e deve essere ultimato entro il termine indicato al precedente comma 1.
5. L'Università non assume responsabilità per errata compilazione dei campi previsti nel form online da parte del candidato o mancato invio dello stesso entro il termine di cui al precedente comma 1, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Per assistenza nella compilazione del form online è possibile contattare l'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement negli orari di apertura al pubblico oppure inviare una mail a mobilita@univda.it, **entro le ore 15.00 del 28 novembre 2024**.

ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIE

1. Le domande saranno valutate da apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale.
2. La graduatoria sarà stilata in base ai seguenti criteri:
 - a. valutazione del curriculum studiorum (0-5 punti) risultante dal numero di crediti formativi universitari acquisiti rapportati a quelli conseguibili e dalla media ponderata degli esami sostenuti. Si prenderanno in considerazione gli esami registrati sul libretto universitario e il numero di crediti formativi universitari acquisiti alla data del **21 settembre 2024**, termine della sessione ordinaria autunnale dell'a.a. 2023/2024, in cui viene garantito almeno un appello per ciascun insegnamento. Non sono presi in considerazione gli esami sovrannumerari. Il punteggio complessivo riferito al merito accademico universitario verrà valutato fino ad un massimo di 31 punti.
 - b. valutazione del curriculum vitae (0-2 punti);
 - c. valutazione della coerenza tra la formazione accademica del candidato e le motivazioni allo svolgimento del traineeship indicate nella domanda di adesione (0-3 punti).

In caso di parità, precede il candidato più giovane di età.

Nel caso in cui il candidato non avesse ancora sostenuto alcun esame nella sua carriera universitaria, il punteggio di cui al precedente punto 2, lettera a) sarà riproporzionato in relazione al voto di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale.

L'Ateneo provvederà a stilare due graduatorie, una per gli studenti che hanno richiesto di effettuare la mobilità verso i Paesi *Programma countries* e una per gli studenti che hanno richiesto di effettuare la mobilità verso i Paesi *Partner Countries*. **Lo studente può concorrere per entrambe le graduatorie, ma può attivare un solo tirocinio nell'ambito del presente bando.**

3. Le graduatorie dei candidati idonei saranno pubblicate all'Albo online di Ateneo e sul sito internet dell'Università (www.univda.it) **a partire dal 20 dicembre 2024**. I candidati sono tenuti a prenderne visione personalmente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.
4. L'assegnazione definitiva della borsa ERASMUS+ for traineeship è subordinata:
 - a. all'accettazione della candidatura dello studente da parte dell'azienda ospitante;
 - b. alla sottoscrizione della seguente documentazione relativa al tirocinio prima della partenza:
 - convenzione di tirocinio e progetto formativo e di orientamento;
 - accordo finanziario, che copra il periodo di mobilità, tra l'Università e lo studente;
 - programma di attività da svolgere all'estero (*Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility*).
5. Le graduatorie dei candidati idonei verranno utilizzate a scorrimento fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Gli studenti idonei che intendono rinunciare alla posizione utile in una o in entrambe le graduatorie sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, anche ai fini di favorire lo scorrimento delle graduatorie.

ART. 7 – SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA (OLS)

1. L'apprendimento linguistico è uno degli obiettivi del programma Erasmus+ per la tutela della diversità linguistica e per lo sviluppo delle capacità interculturali. L'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, pertanto, consiglia fortemente agli studenti in partenza per una mobilità Erasmus+ di effettuare un test di conoscenza della lingua utilizzata durante il soggiorno all'estero, al fine di comprendere il livello conseguito di partenza e verificare l'avanzamento della conoscenza della lingua al rientro in Italia. La piattaforma è accessibile al seguente link: [EU Academy \(europa.eu\)](http://EU_Academy.europa.eu).
2. Il risultato del test iniziale (assessment) potrà permettere l'accesso ad un corso di lingua online gratuito.

ART. 8 – CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS+

1. Ogni studente in mobilità riceverà prima della partenza la Carta dello studente Erasmus, nella quale saranno riportati i propri diritti e doveri in qualità di studente Erasmus.
2. Gli studenti inseriti in graduatoria che decidessero di partire senza la borsa di mobilità potranno partecipare al programma Erasmus+ e beneficiare di tutti i vantaggi connessi allo status di studente Erasmus.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA E PERMESSI DI SOGGIORNO

1. Gli studenti devono essere autonomi nell'organizzazione del viaggio e del soggiorno presso il Paese di destinazione. Devono, altresì, informarsi in merito a:

- assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e consultando il link [Sanità internazionale \(salute.gov.it\)](http://salute.gov.it);
 - richiesta di visti/permessi di soggiorno necessari per le mobilità nei *Partner countries*;
 - modalità d'ingresso nel Paese ospitante, se cittadino/a non comunitario/a rivolgendosi per tempo alle rispettive rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati). La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli studenti non comunitari nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità di tali studenti/esse: è responsabilità dello studente reperire, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione;
 - eventuali rischi a cui potrebbero essere esposti dal punto di vista della sicurezza personale (informazioni utili possono essere consultate alla pagina [Viaggiare Sicuri](#) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).
2. L'Ateneo garantisce ai propri studenti la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile. La copertura assicurativa sanitaria di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente comunitario anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della TEAM o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico.
- Inoltre, lo studente non comunitario potrebbe non fruire di TEAM o copertura analoga. In tali casi, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Lo studente è tenuto ad informarsi presso la ASL territoriale o presso qualsiasi altro canale ritenuto necessario. Allo studente è altresì consigliato di stipulare, se necessario, un'assicurazione viaggi (inclusi danni o smarrimento del bagaglio), con invito a conservare i documenti giustificativi attestanti la spesa per tale copertura assicurativa.

ART. 10 – DISPOSIZIONI SU INTERRUZIONI, PROLUNGAMENTI E SOSPENSIONI DEL PERIODO DI TIROCINIO

1. Lo studente in mobilità Erasmus+ può ottenere un prolungamento del proprio periodo di permanenza all'estero purché l'Ateneo abbia i fondi per finanziare il prolungamento oppure, in assenza di fondi, purché lo studente accetti il prolungamento con lo status Erasmus+ senza borsa di studio, fermo restando che non devono essere superati i limiti di durata di cui all'art. 2, comma 4.
2. L'Università e l'ente ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:
 - a. non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento;
 - b. l'intero periodo di traineeship, incluso il prolungamento, termini entro il 28 febbraio 2026;
 - c. le richieste di prolungamento degli studenti siano presentate previo nulla osta dell'ente ospitante, almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente concordato.

L'eventuale conferma del prolungamento è notificata formalmente allo studente dall'Ateneo tramite mail all'indirizzo istituzionale.

3. Lo studente può richiedere l'interruzione anticipata del tirocinio; in relazione alla durata effettiva dello stesso, possono verificarsi le seguenti situazioni con relative conseguenze:
- tirocinio inferiore a due mesi per cause imputabili allo studente – comporta la restituzione della borsa di mobilità già erogata dall'Ateneo;
 - tirocinio inferiore a due mesi per cause non imputabili allo studente (gravi motivi o cause di forza maggiore debitamente documentate) – comporta la richiesta da parte dell'Ateneo all'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire di esprimersi sull'eventuale conferma della borsa di mobilità;
 - tirocinio uguale o superiore a due mesi – comporta la rimodulazione dell'importo della borsa di mobilità, in relazione alla durata effettiva del tirocinio.
- Nei casi sopra riportati lo studente non potrà beneficiare di un'altra borsa di mobilità di cui al presente bando per l'attivazione di un ulteriore tirocinio.
4. La mobilità non potrà avere periodi di sospensione, salvo i casi di forza maggiore e i casi disciplinati dall'art. 6, comma 4, del Regolamento tirocini di Ateneo, pena il mancato riconoscimento dei relativi CFU previsti nel piano di studio. In caso di sospensione, lo studente:
- subirà la perdita dello status Erasmus e della relativa borsa di mobilità a decorrere dalla data di sospensione del tirocinio, nel caso abbia già svolto almeno 2 (due) mesi di mobilità;
 - subirà la perdita dello status Erasmus e dovrà procedere alla restituzione della borsa di mobilità, nel caso abbia svolto il tirocinio per una durata inferiore ai 2 (due) mesi.

ART. 11 – ADEMPIMENTI FINALI PER LA CONVALIDA DEL PERIODO DI MOBILITÀ

1. Al rientro in Italia il beneficiario deve provvedere alla consegna dei seguenti documenti di fine mobilità all'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement:
 - a) registro di tirocinio debitamente compilato e sottoscritto dallo studente, dal referente aziendale e dal referente accademico;
 - b) relazione finale di tirocinio;
 - c) Erasmus for traineeship certificate, debitamente firmato e timbrato dall'ente ospitante;
 - d) consegna del *Learning Agreement for Traineeship – After the Mobility*, certificato attestante la durata della mobilità, nel quale sono altresì indicati le attività svolte, i risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze, abilità acquisite e un giudizio finale sulla mobilità;
 - e) invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY);
 - f) consegna di eventuali documenti giustificativi attestanti la spesa relativa alle coperture assicurative di cui all'art. 9, comma 2;
 - g) consegna di un'autocertificazione sull'utilizzo di mezzi sostenibili per recarsi nel Paese di destinazione, ai fini del conteggio del contributo unitario di viaggio ecologico.
2. A seguito dell'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e della consegna della documentazione di fine tirocinio di cui al precedente comma 1, l'Ateneo procederà entro i successivi 45 giorni alla liquidazione dell'eventuale saldo del contributo spettante oppure all'eventuale richiesta di rimborso.

3. Lo studente che non rispetterà gli adempimenti previsti al precedente punto 1 **entro il 31 luglio 2026** perderà ogni diritto alla borsa di mobilità e dovrà restituire l'intero ammontare già percepito.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement (e-mail: mobilita@univda.it, tel. +39 0165/1875300).
2. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Randazzo, funzionario dell'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement dell'Università.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, emanato con Decreto rettorale n. 132, prot. n. 14988/I/03, del 30 settembre 2024, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
3. Si rimanda alle informative di Ateneo: Protezione dei dati personali | Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (univda.it).
4. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.

LA RETTRICE
Manuela Ceretta
(sottoscritto digitalmente)

Allegati: Allegato A – *Partner Countries*